

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO - NOTA INFORMATIVA**

- Come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, il Comune di Ravenna ha approvato, con **delibera del Consiglio Comunale n. 164/139827 del 13/12/2012**, l'introduzione dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01/02/2013 ed il relativo Regolamento di applicazione in vigore fino al 31/12/2018.
- Con **delibera del Consiglio Comunale nr. 166 del 20/12/2018** è stato approvato il Regolamento Imposta di Soggiorno in vigore dal 01/01/2019 al 30/04/2022.  
**Dall'anno 2019 l'imposta si applica fino a un massimo di 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI.**
- Con **delibera del Consiglio Comunale nr. 29 del 08/03/2022** è stato approvato il Regolamento Imposta di Soggiorno in vigore dal 01/05/2022 al 30/11/2023.
- Con **delibera del Consiglio Comunale nr. 134 del 17/10/2023** è stato approvato il Regolamento Imposta di Soggiorno in vigore dal 01/12/2023.
- **La Giunta Comunale, con proprie delibere n. 2/3687 del 08/01/2013, n. 127 del 29/03/2022, n. 501 del 15/11/2022** ha approvato le **misure dell'imposta** dovuta per pernottamento da applicarsi secondo la tipologia e la classificazione della struttura ricettiva.  
Tipologia e classificazione della struttura sono definite in sede di **comunicazione di inizio attività al competente ufficio del Comune.**

L'articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che *"il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale"*.

### **RIEPILOGO PERIODI DI SCADENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

Entro il **15/04** comunicazione e versamento 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo);

Entro il **15/07** comunicazione e versamento 2° trimestre (aprile, maggio, giugno);

Entro il **15/10** comunicazione e versamento 3° trimestre (luglio, agosto, settembre);

Entro il **15/01** comunicazione e versamento 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre);

Presentare, attraverso il sito dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, la **DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO** entro il **30/06** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tale adempimento è stato introdotto dall'art. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020. Le modalità di presentazione sono state approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 12.05.2022.

Il **SOGGETTO PASSIVO** tenuto al pagamento dell'imposta è l'**OSPITE**, il quale deve versare al gestore della struttura quanto dovuto a titolo di Imposta di Soggiorno entro il termine del periodo di soggiorno.

L'articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che *"il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi"*.

Sono **ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE** dell'imposta:

- 1) i pernottamenti effettuati dai soggetti residenti nel Comune di Ravenna;
- 2) i pernottamenti disposti dalle autorità sanitarie o dai servizi sociali del Comune, in strutture ricettive appositamente individuate, per esigenze di natura straordinaria.

L'esclusione prevista al punto 2) è subordinata alla comunicazione da parte della struttura ricettiva, corredata da ogni documentazione utile.

Sono **ESENTATI DAL PAGAMENTO** dell'imposta i sottoelencati soggetti:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché soggetti e accompagnatori di soggetti che soggiornano per trattamenti in day-hospital eseguiti in strutture sanitarie del territorio comunale;
- c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco o della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i portatori di disabilità con invalidità superiore al 76%, con idonea documentazione ed il loro accompagnatore (una persona per disabile), nei casi di invalidità del 100%;
- g) il personale medico e paramedico che alloggia temporaneamente in strutture del territorio comunale per esigenze sanitarie di natura straordinaria;
- h) gli studenti e gli accompagnatori che partecipano a gite scolastiche, senza limiti di età;
- i) le donne vittime di violenza e i/le loro figli/figlie ospitati/e dal centro antiviolenza che opera sul territorio del Comune di Ravenna.
- l) gli studenti universitari iscritti al Campus di Ravenna e Istituti AFAM di Ravenna.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett b), c), d), e), f) e g), è subordinata alla consegna spontanea al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/autodichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi di legge. L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera h) è subordinata alla presentazione di apposita attestazione da parte dell'istituto scolastico o del docente accompagnatore. L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera i) è riconosciuta soltanto quando la comunicazione di prenotazione avviene ad opera dell'associazione, convenzionata con il Comune di Ravenna, che gestisce il centro antiviolenza, a fronte della ricevuta/fattura intestata all'associazione stessa, per il punto l) è necessaria l'esibizione di un documento che attesti l'iscrizione in corso di validità a una delle facoltà del Campus di Ravenna e istituti AFAM di Ravenna.

Il gestore dovrà conservare la documentazione presso la struttura ricettiva in modo da poterla esibire su richiesta dei competenti Uffici.

Il **GESTORE DELLA STRUTTURA** è tenuto a:

1. **REGISTRARSI AL PORTALE CITYTAX++** utilizzando il link pubblicato sul sito di RAVENNA ENTRATE [www.ravennaentrate.com](http://www.ravennaentrate.com) nella sezione dedicata all'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

**2. INCASSARE** l'imposta dall'ospite entro il termine del periodo di soggiorno.

L'imposta deve essere quantificata moltiplicando la tariffa unitaria per il numero di pernottamenti imponibili. Il totale dei pernottamenti si determina moltiplicando il numero di ospiti per il numero di relative notti di soggiorno imponibili ai fini dell'imposta (massimo 5 notti consecutive).

**3. RILASCIARE QUIETANZA** all'ospite, attestante l'avvenuto incasso dell'Imposta di Soggiorno.

**4. COMUNICARE I PERNOTTAMENTI REGISTRATI E VERSARE** a Ravenna Entrate S.p.a. l'imposta di soggiorno calcolata in base ai pernottamenti registrati **ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SCADENZA DEL TRIMESTRE.**

Resta ferma la possibilità di procedere al riversamento mensile dell'imposta dovuta in relazione al mese precedente, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in oggetto.

Per i pernottamenti a cavallo del mese/trimestre è necessario registrare le effettive presenze nel mese di competenza.

A seguito delle disposizioni previste dal DL n. 34 del 19/05/2020, *"all'omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all' art 13 del D.Lgs 471/97"*.

Il contribuente che versa l'Imposta di Soggiorno in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del **ravvedimento operoso**.

Ogni versamento deve essere corredato da una **comunicazione trimestrale** che riepiloghi i pernottamenti imponibili riferiti al periodo e il numero di ospiti esenti. Tale comunicazione va presentata online tramite il portale **Citytax++**. Si ricorda che la comunicazione trimestrale va presentata anche nel caso in cui non si siano registrati pernottamenti nel periodo. A seguito dell'inserimento della comunicazione è possibile procedere al pagamento utilizzando una delle seguenti modalità:

- seguendo la procedura presente sul portale Citytax++ pagando tramite home banking / carta prepagata / carta di credito.
- stampando il bollettino PAGOPA per effettuare il pagamento presso tabaccherie, uffici postali, istituti bancari abilitati oppure tramite il proprio home banking utilizzando il codice CBILL.

**5. PRESENTARE** la **DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO** entro il **30/06** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tale adempimento è stato introdotto dall'art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020.

Per tutte le altre informazioni consultare la sezione IMPOSTA DI SOGGIORNO accedendo al sito di Ravenna Entrate [www.ravennaentrate.com](http://www.ravennaentrate.com)

Sempre nella sezione IMPOSTA DI SOGGIORNO è possibile consultare le FAQ relative ai casi più frequenti.

**Ravenna Entrate S.p.A**